

Contenzioso. La procedura per tentare di chiudere le liti minori dopo la maxi-circolare delle Entrate

Mediazione, chance in più

Lo strumento si affianca ad autotutela, concordato e conciliazione

LA CONCLUSIONE

Il perfezionamento avviene con il versamento dell'importo dovuto, o della prima rata, entro 20 giorni dall'accordo

Salvina Morina
Tonino Morina

Per gli atti emessi dal 2 aprile, di valore non superiore a 20mila euro, scatta l'ipotesi della intesa preventiva per eliminare sul nascere il contenzioso davanti ai giudici tributari. Con la circolare 9/E del 19 marzo 2012, l'agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti e le istruzioni operative sulla nuova mediazione tributaria.

Il reclamo-mediazione si aggiunge agli strumenti vigenti, quali l'autotutela, il concordato e la conciliazione. Rispetto a questi ultimi, però, che vengono gestiti dagli stessi uffici preposti alla formazione degli accertamenti, la mediazione tributaria deve essere trattata da strutture diverse e autonome da quelle che hanno curato l'istruttoria degli atti reclamabili.

L'istanza

La mediazione prevede la presentazione obbligatoria di un'istanza alla direzione che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto, da notificare, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto che il contribuente intende impugnare. L'istanza anticipa il contenuto del ricorso, nel senso che con essa il contribuente chiede l'annullamento totale o parziale dell'atto sulla base degli stessi motivi di fatto e di diritto che intenderebbe portare all'attenzione della Commissione tributaria provinciale nell'eventuale fase giurisdizionale. Il contribuente

può inserire nell'istanza anche una proposta di mediazione, completa del calcolo delle somme dovute.

L'oggetto

Per le liti di valore non superiore a 20mila euro, la mediazione è alternativa alla conciliazione giudiziale. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di lite relativa esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma delle sanzioni. Per l'agenzia delle Entrate, sono oggetto di mediazione le liti relative a: avviso di accertamento; avviso di liquidazione; provvedimento che irroga le sanzioni; ruolo; rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi; sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti; diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; ogni altro atto emanato dall'agenzia delle Entrate, per il quale la legge preveda l'autonomia impugnabilità davanti alle Commissioni tributarie. Possono essere oggetto di mediazione anche il rifiuto tacito della restituzione di tributi, sanzioni e interessi o altri accessori non dovuti.

Il perfezionamento

La procedura di mediazione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto, o della prima rata in caso di pagamento rateale, effettuato entro 20 giorni dalla conclusione dell'accordo di mediazione. Nei casi di avvenuta mediazione, le sanzioni si applicano nella misura del 40% delle somme irraggiungibili in rapporto dell'ammontare dei tributi risultanti dalla

mediazione.

Il procedimento è introdotto da una specifica istanza, formulata dal contribuente e motivata sulla base di elementi di fatto e di diritto che devono coincidere con i motivi di impugnazione proposti nel ricorso.


I termini

Considerato che l'istanza produce gli effetti del ricorso, in caso di mancato perfezionamento della mediazione, il termine di 30 giorni, per instaurare la lite davanti alla Commissione tributaria provinciale mediante il deposito del ricorso, va calcolato a partire dal giorno successivo: a quello di compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte della direzione, senza che sia stato notificato il provvedimento di accoglimento della stessa, o senza che sia stato formalizzato l'accordo di mediazione; a quello di comunicazione del provvedimento con il quale l'ufficio respinge l'istanza prima del decorso dei 90 giorni; a quello di comunicazione del provvedimento con il quale l'ufficio, prima del decorso di 90 giorni, accoglie parzialmente l'istanza.

Nel caso in cui il contribuente riceva comunicazione del provvedimento dopo la scadenza dei 90 giorni, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio decorre comunque dal giorno successivo a quello di compimento dei 90 giorni.

Nei casi di mancato perfezionamento della mediazione e, quindi, di instaurazione del contenzioso, la parte soccombente dovrà rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50% delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento di mediazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La traccia

Esempio di reclamo-mediazione con proposta e calcolo delle somme dovute

Alla Commissione tributaria provinciale di ...
RICORSO CON ISTANZA
 a norma dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 546/1992

Contribuente: Bianchi Giuseppina
Difensore: Neri Antonino, con studio in Via ... codice fiscale XX, pec ... numero di fax ...

Controparte: Agenzia delle Entrate, direzione Provinciale di ...
Reclamo - mediazione

Oggetto del ricorso:
 • accertamento TYSW, per il 2008, notificato il 10 aprile 2012;
 • materia Irpef, addizionale regionale e comunale, con richiesta di maggiore Irpef per 18.827 euro; addizionale regionale per 293 euro, addizionale comunale per 56 euro, sanzioni per 19.176 euro, complessivamente 38.352 euro.

Per fare valere i fatti, i motivi e le richieste di seguito riportati

Premesso che

• l'agenzia delle Entrate, con l'accertamento in oggetto, ha accertato, per il 2008, una plusvalenza tassabile per l'importo di 58.080 euro;
 in conseguenza della plusvalenza accertata, sono chiesti maggiori tributi e sanzioni per complessivi 38.352 euro

Fa presente che

• l'accertamento va annullato in quanto la presunta plusvalenza accertata è in realtà inesistente.

Motivi per i quali l'accertamento deve essere annullato

L'accertamento è illegittimo e infondato:

• per difetto di motivazione;
 • perché non esiste alcuna plusvalenza tassabile ai fini delle imposte sui redditi.
 L'inesistenza della plusvalenza deriva dal fatto che, a norma dell'articolo 68, comma 2, del Dpr 917/1986, il costo dei terreni di cui alla lettera a) dell'articolo 67 «acquisiti gratuitamente... sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della costruzione». E infatti sbagliato il valore iniziale preso dall'ufficio sulla base dell'importo indicato nella successione del 1986. Per terreni di cui alla lettera a) dell'articolo 67, si intendono quelli che fanno parte di una lottizzazione, quale quello in oggetto che è stato venduto il 2 maggio 2008. Ai fini della determinazione della plusvalenza bisogna, quindi, considerare il valore che il terreno ricevuto a titolo gratuito ha nel momento in cui si iniziano la lottizzazione o le opere di urbanizzazione. Al riguardo, si veda la risoluzione 319/E del 24 luglio 2008. Nel caso in esame, il valore dell'area al momento di inizio della lottizzazione avvenuto nel 1991 e i successivi costi sostenuti sono di importo superiore a quello indicato nell'atto di vendita e, pertanto, non esiste alcuna plusvalenza.

Per tutti questi motivi,

Chiede

• a codesta Commissione tributaria provinciale, di annullare l'accertamento emesso;
 • la condanna dell'agenzia delle Entrate, direzione provinciale di ..., al pagamento delle spese del giudizio.
 Si chiede anche che il ricorso venga discusso in pubblica udienza. Inoltre, in considerazione della palese infondatezza dell'atto,

Chiede

la sospensione degli effetti esecutivi dell'atto impugnato fino alla pubblicazione della sentenza:

• sia perché sussiste il fumus boni juris, cioè l'esistenza di fondati motivi delle ragioni del contribuente, come sopra specificati;
 • sia perché sussiste il danno grave e irreparabile che ne deriverebbe dalla provvisoria esecuzione dell'atto stesso, attesa l'entità della somma pretesa (38.352 euro) per il cui pagamento il contribuente dovrebbe ricorrere a mezzi straordinari con ripercussioni gravissime.
 Con riserva di presentare ulteriori documenti e memorie aggiuntive.

Catania, 10 aprile 2012

Con osservanza

Firma

Formula altresì proposta di mediazione fondata sui seguenti motivi

considerato che, prendendo a base il valore dell'area al momento di inizio della lottizzazione, più i costi sostenuti per un totale complessivo di 190 mila euro, e tenuto conto che l'ufficio ha accertato un maggior valore, rispetto a quello indicato nell'atto di vendita, per l'importo di 194 mila euro, il contribuente si rende disponibile ad accettare la maggiore plusvalenza di 4 mila euro, al solo scopo di evitare una lite inutile.

Importi dovuti a seguito dell'accoglimento della mediazione

Per quanto motivato, la pretesa verrebbe a essere così rideterminata:

• Irpef 1.120 euro; addizionale regionale 56 euro; addizionale comunale 24 euro; interessi 150 euro; sanzioni di 1.200 euro, riducibili al 40%, 480 euro; complessivamente 1.830 euro.
 Comunica in ogni caso la sua disponibilità a valutare in contraddittorio la mediazione della lite.

Per l'invito al contraddittorio, le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento, si indica il seguente recapito: Studio ..., via ..., posta elettronica ordinaria ...
 telefono ... fax ...

Allegati: 1) atto accertamento; 2) copia risoluzione 319/E del 24 luglio 2008; 3) copia atto di vendita; 4) copia perizia valore area

Valore della lite ai fini del contributo unificato

In caso di mancata definizione a seguito del "reclamo - mediazione", il contributo unificato, dovuto nella misura di 120 euro, per controversie di valore superiore a 5 mila euro e fino a 25 mila euro (valore della lite 19.176 euro); sarà apposto sulla richiesta di iscrizione a ruolo del ricorso nel registro generale dei ricorsi (RGR) che si presenta alla segreteria della Commissione tributaria di x.

Città, data

Con osservanza

firma